

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCIBETTA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLATANIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SERGIO SCIBETTA

Seduta del 11/02/2026

FATTO

Con ricorso del 14/11/2025, proposto dopo l'esito negativo del reclamo indirizzato direttamente all'intermediario, il ricorrente ha riferito di aver sottoscritto in data 28/09/2005 n° 10 BFP della serie "18A" del valore nominale di € 250,00 ciascuno e di essersi visto negare il rimborso degli stessi in quanto l'intermediario ne ha eccepito l'intervenuta prescrizione. Il ricorrente contesta che i titoli non recano alcuna indicazione della scadenza e che al momento della sottoscrizione l'intermediario avrebbe omesso la consegna del Foglio Informativo da cui si sarebbero potuti ricavare la scadenza ed il termine di prescrizione. In virtù delle omissioni contestate all'intermediario, il ricorrente chiede il riconoscimento del proprio diritto ad ottenere almeno il rimborso nominale dei BFP. Con le proprie controdeduzioni l'intermediario ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per incompetenza temporale e per materia dell'Abf e nel merito si è opposto all'accoglimento del ricorso poiché per i titoli oggetto dello stesso, sottoscritti nel 2005 ed aventi una durata massima di diciotto mesi, sarebbe decorso il termine di prescrizione decennale che ne preclude la possibilità di rimborso.

DIRITTO

Il ricorso sottoposto al Collegio verte in tema di BFP e sulla contestazione relativa alla mancata liquidazione degli stessi da parte dell'intermediario in ragione dell'intervenuta prescrizione e precisamente si discute di n° 10 BFP della serie "18A" sottoscritti in data 28/09/2005 per l'importo di € 250,00 ciascuno. Preliminarmente, si rileva che l'intermediario ha eccepito che il ricorso proposto

sarebbe “irricevibile, in quanto relativo a fatti non rientranti temporalmente nell'ambito della competenza di codesto Arbitro Bancario Finanziario” e che il ricorso risulterebbe inammissibile vertendo su prodotti finanziari che esulano dalla competenza per materia dell'ABF.

La prima delle dette eccezioni preliminari non può trovare accoglimento poiché, in linea con quanto disposto dal Collegio di Coordinamento con la decisione n° 4656/2022, può dichiararsi la competenza temporale dell'ABF quando la *causa petendi* del ricorso consiste nell'accertamento dell'esigibilità del diritto a una delle prestazioni caratterizzanti il contratto di deposito irregolare stipulato con l'intermediario, ovvero del diritto di credito alla restituzione del valore nominale dei titoli e dei rendimenti maturati in ragione della loro scadenza, per quanto originati da contratti sottoscritti prima del limite di competenza temporale dell'Arbitro. Pertanto, deve ritenersi che l'eccezione di avvenuta prescrizione sollevata dall'Intermediario vada ritenuta una vicenda successiva alla stipula e inerente allo svolgimento del rapporto, sebbene quest'ultimo sia sorto ben prima del sesto anno precedente la proposizione del ricorso. Analogamente inaccoglibile risulta l'eccezione inerente l'incompetenza per materia dell'ABF poiché, per costante orientamento dei Collegi territoriali, sussiste la competenza per materia qualora la controversia riguardi i BFP in quanto gli stessi non avrebbero natura di “*strumenti finanziari*” ed in via derivata di “*prodotti finanziari*” essendo incredibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati. Sul punto si richiamano le pronunce del Collegio di Coordinamento con cui, sull'argomento è stato così deciso: “*La questione della competenza per materia. La prima eccezione sollevata dal resistente è fondata sull'asserita mancata competenza dell'ABF in materia di buoni postali in quanto prodotti finanziari. Tale eccezione è stata più volte affrontata dai Collegi territoriali e dallo stesso Collegio di Coordinamento, chiamati a stabilire se i buoni in questione siano prodotti finanziari, in quanto tali sottratti alla disciplina del T.U.B. Occorre ricordare che il Collegio di Coordinamento, nella decisione n. 5674/2013, ha fatto leva sugli argomenti della non cedibilità e non negoziabilità dei buoni fruttiferi nel mercato monetario (cfr. art. 1, comma 1 ter, T.U.F.) al fine di negare la loro qualificazione come “strumenti finanziari” e, quindi, “prodotti finanziari” suscettibili di “collocamento” ai fini dell'applicazione del T.U.F. In questo senso si sono orientati, invariabilmente, i Collegi territoriali fino a oggi. A ulteriore supporto di questa tesi e a corredo del dato normativo dianzi citato occorre ulteriormente menzionare l'art. 1 lett. u) T.U.F., che testualmente esclude per i depositi bancari o postali la qualifica di prodotti finanziari*” (Collegio di Coordinamento dec. N° 4656/2022). Nel merito il Collegio è chiamato ad esaminare il problema del *dies a quo* per poter verificare la sequenza temporale degli eventi, l'effettiva scadenza dei titoli e l'eventuale intervenuta prescrizione del diritto al relativo rimborso. Si evidenzia che i BFP oggetto del ricorso, nonostante la mancata indicazione sul titolo, sono titoli “a termine” appartenenti alla serie “18A” per i quali era prevista una scadenza di massimo 18 mesi dalla sottoscrizione. In base al costante orientamento dei Collegi territoriali, deve ritenersi che i BFP in argomento, essendo stati sottoscritti il 28/9/2005 sono scaduti in data 28/3/2007 e da tale data si può computare il termine decennale di prescrizione che va quindi a scadere il 29/3/2017. Poiché dalla documentazione acquisita al fascicolo emerge che il ricorrente ha fatto richiesta di rimborso dei detti buoni per la prima volta in data 30/10/2025, con il reclamo prodromico alla presentazione dell'odierno ricorso, deve ritenersi che il relativo diritto fosse irrimediabilmente prescritto e che correttamente l'intermediario si sia rifiutato di darvi esecuzione. In ordine alla questione della mancata consegna del foglio informativo si rileva che tale omissione non impedisce la dichiarazione di intervenuta prescrizione dei titoli in quanto il Collegio di Coordinamento con la decisione n° 17814/19 ha enunciato il seguente principio di diritto: “*La mancata consegna al sottoscrittore al momento dell'acquisto dei buoni del Foglio Informativo non impedisce all'intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l'intervenuta prescrizione [...] Resta salva la possibilità, in presenza di idonea domanda e ricorrendone le necessarie condizioni, di stigmatizzare l'omissione dell'intermediario sotto il profilo della responsabilità precontrattuale e/o dell'inadempimento, valorizzando la mancanza di trasparenza e l'inottemperanza al dovere di informazione e ponendo ciò a confronto con l'indubbia negligenza dell'investitore*”. Con la recentissima decisione n° 11113/25 lo stesso Collegio di Coordinamento,

ampliando la sfera di competenza temporale delle pronunce dell'Abf, ha affermato il seguente principio *“La violazione della regola di condotta, che radica la competenza temporale dell'Arbitro, non si esaurisce, pertanto, necessariamente al momento della conclusione del contratto, ma, qualora il ricorrente non limiti la propria contestazione ad un difetto informativo in sede di sola sottoscrizione del buono (cfr. Coll. Coord., decisione n. 4656/2022), può assumere rilevanza per tutto il rapporto e sino alla prescrizione dei diritti derivanti dal contratto, cui gli obblighi informativi a carico dell'intermediario, ivi inclusa la consegna del foglio informativo, sono funzionali e strumentali”* tuttavia nella vicenda oggetto dell'odierno ricorso la violazione lamentata in ordine alla mancata consegna del Foglio Informativo risulta comunque inammissibile in ragione del tempo trascorso dalla prescrizione del titolo e dell'assenza di una domanda di risarcimento del danno.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso

IL PRESIDENTE